

335 Accettazione di retribuzione non dovuta - Dlgs 14/2019 -Art. 229 (Accettazione d	li
retribuzione non dovuta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -	

## Articolo vigente |red

## Art. 335 Accettazione di retribuzione non dovuta

- 1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
- 2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea aN'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

## modifiche e precedente normativa |blue

## ---- precedente normativa di riferimento

Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Nei casi piu' gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.



335 Accettazione di retribuzione non dovuta - DIgs 14/2019 -Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza  green	

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello